



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.
87

del
05/12/2019

(Proposta n. 87 del 05/12/2019)

Oggetto: **ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 EX ART. 20, COMMA 4, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 20, comma 1° del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica “ (TUSP), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, dispone che: *“Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, devono essere alienate o oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni che ricorrono anche in una delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

PRESO ATTO che:



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

87

del

05/12/2019

- ai sensi dell'art. 20, comma 4, D.Lgs 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approva una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmette alla Struttura di Monitoraggio e Controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, nella relazione di cui all'art. 20, comma 4 del TUSP, vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:
 - a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
 - b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica;
- per le partecipazioni che sono state dismesse è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti;
- per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel precedente piano adottato al 31/12/2017, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima, vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione;

RICHIAMATA la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2017 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.166 del 18/12/2018, che costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015;

CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018:

- si è preso atto che nella seduta del 18/10/2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della **AGRICOM srl**, nominando liquidatore unico il Dott. Uffizialetti Mauro al quale sono stati conferiti tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione, nessuno escluso;
- si è preso atto con riferimento al Gal "**Colli Esini San Vicino**", che la partecipazione societaria ricade nei presupposti di cui all'art. 20, comma 2 lett. b) e d) del TUSP. Tuttavia, con l'art.1, comma 724 della Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019), è stato aggiunto all'art.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

87

del

05/12/2019

26 del D.Lgs. n. 175/2016 “*Altre disposizioni transitorie*” il comma 6-bis che ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art.20 alle società a partecipazione pubblica di cui all’art.4, comma 6. Pertanto poiché il GAL Colli Esini San Vicino soc. cons. mista a r.l. rientra nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 6 del TUSP, per le motivazioni sopra riportate, la stessa viene esclusa dalla revisione periodica delle partecipate di cui all’art. 20 del TUSP ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis del TUSP;

- di mantenere le partecipazioni nelle altre società, in quanto non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

RITENUTO pertanto di approvare, a norma dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, la relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene richiesto il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 13/05/2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.267/2000;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

87

del

05/12/2019

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare a norma dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018;
2. di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., a norma di quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – Marche, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere allo svolgimento delle attività conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Moretti.

Il Dirigente del Settore

“Risorse e Servizi Finanziari”

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

87

del

05/12/2019

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 EX ART. 20, COMMA 4, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Immacolata De Simone)



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

87

del

05/12/2019

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 EX ART. 20, COMMA 4, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI FABRIANO

PROVINCIA DI ANCONA

RELAZIONE SULL' ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2017

(Art. 20, comma 4, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175)



INDICE

Premessa	3
1. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano	4
1.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.	6
1.1.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	6
1.1.2 Interventi di razionalizzazione.....	7
1.2 AGRICOM S.R.L.	9
1.2.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	9
1.2.2 Interventi di razionalizzazione.....	10
1.2.3 Stato di attuazione	10
1.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.	12
1.3.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	12
1.3.2 Interventi di razionalizzazione.....	13
1.4 VIVA SERVIZI S.P.A.	15
1.4.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	15
1.4.2 Interventi di razionalizzazione.....	16
1.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.	17
1.5.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	17
1.5.2 Interventi di razionalizzazione.....	18
1.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC. CONS. A RL	19
1.6.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	20
1.6.2 Interventi di razionalizzazione.....	20

Premessa

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Il Comune di Fabriano ha approvato la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, che costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015.

L'art. 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti. La relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, nella relazione di cui all'art. 20, comma 4 del TUSP, vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:


- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

Infatti, per le partecipazioni che sono state dismesse è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel precedente piano adottato al 31/12/2017, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

1. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano


Come risultante dalla Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, il Comune di Fabriano, al 31 dicembre 2017 ha partecipazioni dirette e indirette nelle società di seguito elencate:



Al 31 dicembre 2017, il Comune di Fabriano possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

	Società/ente	C.F. Partita Iva	% partecipazione diretta	Società partecipa te Comune di Fabriano	Note
1	FARMACOM FABRIANO S.r.l.	02286900424	100%	Si	Società controllata
2	AGRICOM S.r.l. In liquidazione	02293460420	100%	Si	Società controllata
3	ANCONAMBIENTE S.p.a.	01422820421	5,398%	Si	Società pubblica affidataria di servizi
4	VIVA SERVIZI S.p.a.	02191980420	4,37%	Si	Società pubblica affidataria di servizi
5	MECCANO Soc. Cons. p.a.	01146570427	0,80%	Si	Società consortile a partecipazione pubblica- privata non affidataria di servizi
6	COLLI ESINI SAN VICINO Soc. Cons. a r.l.	01119560439	1,66%	Si	Società consortile a partecipazione pubblica- privata non affidataria di servizi

1.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
PARTITA IVA	02286900424
CODICE FISCALE	02286900424
DATA COSTITUZIONE	26/04/2006
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	175433
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
SITO WEB	http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	farmacomfabriano@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 20.000,00
ATTIVITA'	L'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti nel territorio Codice Ateco 477310

1.1.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, la **Farmacom Fabriano srl** produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art. 4, comma 1) ed il vincolo di attività (art. 4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 10 unità, come da nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Farmacom Fabriano srl non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si consideri che il compenso riconosciuto all'amministratore unico della società è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Farmacom Fabriano srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

1.1.2 Interventi di razionalizzazione.

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, la partecipazione in Farmacom Fabriano srl viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

Tuttavia si fa presente che attualmente la società, a totale partecipazione pubblica, gestisce le due farmacie comunali sulla base del contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 scaduto il 30/04/2017.

Pertanto, sebbene l'Amministratore Unico della Farmacom Fabriano srl continui ad operare in quanto confermato dall'attuale Amministrazione Comunale, si fa presente l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo contratto di servizio rivedendo i contenuti dello stesso alla luce, altresì, delle nuove disposizioni normative del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. n. 175/2016.

Si precisa, inoltre, che attualmente 2 dipendenti del Comune di Fabriano svolgono la propria attività in comando presso le Farmacie Comunali sin dall'anno 2006.

A tal proposito si richiama l'attenzione sull'istituto del comando che è stato individuato dalla giurisprudenza in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una P.A. diversa da quella di appartenenza, senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, il quale sarà tenuto soltanto a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 12/2017/QMIG ha evidenziato che le caratteristiche fondamentali dell'istituto del comando, disciplinato originariamente dagli artt. 56 e 57 del DPR n.3/1957 e poi dalla contrattazione collettiva di settore e dal D. Lgs. n. 267/2000, come da richiamo operato dall'art. 70, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, sono la temporaneità e l'interesse dell'amministrazione ricevente.


Per quanto sopra esposto l'istituto del comando trova applicazione tra amministrazioni pubbliche ed ha natura temporanea.

Nel caso di specie occorre rilevare che i dipendenti della Farmacom Fabriano srl non sono dipendenti pubblici in quanto la stessa società non si configura come amministrazione pubblica ma trattasi di società di capitale disciplinata dall' art. 2462 e seguenti del Codice Civile.

A tal proposito l'orientamento consolidato della Corte dei Conti ha espressamente chiarito che i dipendenti delle società partecipate **non possono considerarsi dipendenti pubblici** ancorpiù alla luce della disciplina speciale introdotta dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 che espressamente prevede: *"[...] ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi"*.

Pertanto, come già rilevato con propria nota Prot. n. 41720 del 05/10/2018, si invita l'Amministrazione Comunale a far transitare le due unità di personale, che risultano ancora dipendenti del Comune di Fabriano e illegittimamente inserite tuttora nella dotazione organica dell'Ente, alle dipendenze della società Farmacom Fabriano srl alla quale è stato affidato il servizio di gestione delle farmacie comunali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

1.2 AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
PROCEDURE IN CORSO	In liquidazione dal 13/10/2018
PARTITA IVA	02293460420
CODICE FISCALE	02293460420
DATA COSTITUZIONE	21/06/2006
DATA SCADENZA	30/06/2025
CAMERA DI COMMERCIO	176064
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	agricomsrl.fabriano@pec.coldiretti.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 10.000,00
ATTIVITA'	La società ha per oggetto in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione comunale, lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

1.2.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

Nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione stessa, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che, da un esame delle attività svolte, l'**Agricom srl** non possiede sia i requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente (art.4, comma 1) che di svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. In riferimento all'analisi della partecipazione nella società rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è emerso che:

- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) in quanto non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4 per le motivazioni sopra riportate;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2 lett. d) in quanto ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 nel triennio precedente;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) in quanto, da una analisi delle condizioni economiche-finanziarie alla data del 23/09/2016, dettagliatamente riportate nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 (alla quale integralmente si rimanda) emergeva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, c.1 del D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato l'estinzione della Agricom srl mediante messa in liquidazione della stessa atteso che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 24, c. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Altrettanto è emerso in sede di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, come riportato nell'allegata Relazione Tecnica alla medesima deliberazione. Più specificatamente in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rilevava quanto segue:

- la società ha avuto risultati economici quando positivi quando negativi;
- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2017, allegata al Conto Consuntivo anno 2017 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presentava nei confronti dell'Ente un debito di € 107.181,10 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, determinando nel bilancio del Comune di Fabriano la registrazione di residui attivi non riscossi che comunque incidono sugli equilibri generali di bilancio. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art.147-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000: *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;
- la società Agricom srl presentava una apprezzabile **esposizione debitoria** nei confronti delle banche, **comunque elevata** rispetto all'Attivo Circolante;

1.2.2 Interventi di razionalizzazione.

Pertanto l'Assemblea straordinaria dei soci del 19/10/2018, giusto verbale Rep. n. 11223, a firma del notaio Cesare Ottoni ha deliberato:

- di porre la società in liquidazione, con decorrenza dalla data odierna;
- di attribuire i poteri per la liquidazione della società, per il prossimo triennio, decorrente dalla data di accettazione della carica, ad un liquidatore unico, che viene nominato nella persona del dDott. Mauro Uffizialetti, nato a Fabriano il 10/10/1956 con domicilio a Fabriano, viale S. Scala n. 69/F;
- di conferire al liquidatore medesimo tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione stessa.

Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Agricom srl con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona).

1.2.3 Stato di attuazione.

Si riporta di seguito l'andamento della liquidazione di Agricom srl al **31/12/2018**

Come riportato dal liquidatore Dott. Mauro Uffizialetti nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2018, la peculiarità dell'attività svolta dalla società, tenuto conto del periodo interinale intercorso tra la messa in liquidazione e l'accettazione della carica da parte del liquidatore (intercorsa successivamente alla fine dell'esercizio sociale), ha indotto l'amministratore uscente a porre in essere tutte quelle attività volte al mantenimento del benessere animale, nel rispetto comunque della economicità della gestione che è stata condotta esclusivamente con atti riguardanti l'ordinaria amministrazione al fine di consegnare al liquidatore il patrimonio aziendale nel medesimo stato di quello risultante al momento della messa in liquidazione della società.

In conseguenza della messa in liquidazione, l'esercizio relativo all'anno 2018 si compone di due frazioni:

- quella relativa all'ultimo periodo normale di gestione riferito alla frazione di esercizio sociale intercorrente tra il 31/12/2017 (data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato) e il 13/11/2018 (giorno di pubblicazione dell'atto di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società);
- quella relativa al 1° periodo intermedio di liquidazione dal 14/11/2018 (che è la data a partire dalla quale ha inizio la gestione liquidatoria) al 31/12/2018 (coincidente quindi con il 1° periodo di liquidazione).

Il liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro delle imprese in data 13/03/2019.

Per quanto sopra la gestione dell'impresa dell'intera annualità 2018 (ultimo periodo di gestione e 1° periodo di liquidazione) è stata di intera competenza dell'amministratore unico uscente, in quanto ancora in carica al termine dell'esercizio.


Con riferimento all'ultimo periodo normale di gestione, l'amministratore uscente ha redatto il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, ai sensi dell'art. 2487-bis cod. civ., ed ha consegnato lo stesso al liquidatore, informandolo sull'andamento della gestione ordinaria, sulla situazione del patrimonio di funzionamento fino al 14/11/2018 e sulle operazioni di ordinaria amministrazione poste in essere successivamente alla messa in liquidazione fino al momento della consegna del patrimonio sociale al liquidatore, dopo l'accettazione della carica da parte del medesimo.

Il bilancio del 1° periodo di liquidazione, con le risultanze dello stato attivo e passivo del patrimonio sociale, e con la determinazione del valore del patrimonio netto di liquidazione è stato redatto esclusivamente sulla base dei dati rivenienti dalle scritture contabili consegnate dall'amministratore, senza apportare rettifiche di liquidazione, tenuto conto che le eventuali differenze tra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione, ritenute opportune per includere nell'inventario di liquidazione esclusivamente quelle voci che corrispondono ad attività "monetizzabili" e passività "liquidabili" così come la valutazione della ragionevolezza della buona riuscita della procedura liquidatoria sono state oggetto di analisi da parte del liquidatore al momento della accettazione della carica.

Il liquidatore al momento del subentro della carica ha ricevuto da parte del socio unico autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, posto che ciò si è reso necessario al fine di provvedere al benessere della mandria di proprietà ed anche al fine della conservazione del valore dell'azienda nel suo complesso in funzione del migliore realizzo possibile.

Si fa presente che, sebbene con **nota Prot. n. 47980 del 20/11/2019** la scrivente ha chiesto al liquidatore della Agricom srl, Dott. Mauro Uffizialetti, una relazione sull'andamento della liquidazione della società, aggiornata all'anno in corso, da inserire nella presente relazione, nulla risulta pervenuto.

1.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	01422820421
CODICE FISCALE	01422820421
DATA COSTITUZIONE	29/09/1995
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	130361
SEDE LEGALE	Via del Commercio 27 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 280981
SITO WEB	http://www.anconambiente.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.anconambiente.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 5.164.240
ATTIVITA'	Svolgimento dei servizi di igiene urbana ovvero servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi: raccolta, spezzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento Codice Ateco 38.11.00

1.3.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018 la società **Anconambiente S.p.A.** produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 291 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Anconambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- non sussiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, atteso che l'Assemblea territoriale d'ambito ATA Rifiuti ha confermato l'indirizzo di valutare in sede istruttoria la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in-house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico. Pertanto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi, ora Viva Servizi, è temporaneamente sospeso in attesa di tali determinazioni;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare la società Anconambiente S.p.A. ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei e che è in atto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi, ora Viva Servizi, sebbene temporaneamente sospeso.

1.3.2 Interventi di razionalizzazione.


Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, la partecipazione in **Anconambiente S.p.A.** viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

A tal proposito si fa presente che in data 27 e 28 settembre 2017 sono stati notificati alla Anconambiente i ricorsi al TAR Marche da parte delle società Marche Multiservizi S.r.l. e da parte della Rieco S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Assemblea ATA Rifiuti 2 di Ancona n. 20 del 27.07.2017 e degli atti ad essa conseguenti e collegati per l'affidamento del servizio a gestore unico mediante la forma dell'in-house providing. Sia il TAR con sentenze nn. 48 e 49 pubblicate il 16 gennaio 2018 che il Consiglio di Stato con sentenze pubblicate il 16 Novembre 2018 hanno dato ragione ai ricorrenti. Il TAR ha ritenuto tutelabile l'aspettativa delle ricorrenti alla rinnovazione delle decisioni dell'ATA in ordine alla scelta del modello di gestione (se in house o rivolto al mercato). Il Consiglio di Stato ha annullato l'iniziale delibera di affidamento dell'Assemblea Territoriale d'Ambito, principalmente per difetto dei requisiti per l'in-house (requisito dell'attività prevalente della Multiservizi), per difetto dell'istruttoria in ordine ai presupposti dell'in-house providing oltre che in merito alla dimostrazione della convenienza economica del modello prescelto. Pertanto visti i ricorsi presentati al TAR e al Consiglio di Stato e viste le recenti sentenze emanate da quest'ultimo in merito l'Assemblea territoriale d'Ambito nel corso della recente seduta del 11

febbraio 2019 ha confermato l'indirizzo di valutare in sede istruttoria la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in-house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, subordinandolo però all'esito positivo dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA stessa, a cui verrà dato seguito in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nonché in ottemperanza alla normativa e regolazione di settore. In esecuzione di tale delibera, sono state recentemente avviate le necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento, tra cui anche Anconambiente, per la definizione di alcune tematiche riguardanti il Piano d'Ambito approvato preliminarmente da parte della stessa Autorità il 27 gennaio 2017. Tali attività saranno funzionali alla predisposizione della delibera, da sottoporre ad una prossima Assemblea entro il prossimo 31 dicembre per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. L'Assemblea territoriale d'Ambito ha altresì disposto, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio delle varie gestioni arrivate a scadenza delle quali l'ATA sia stazione appaltante.

Pertanto attualmente la Anconambiente, nelle more delle attività ricognitive promosse da ATA volte all'affidamento ad un nuovo costituendo gestore unico con il modello dell'in-house, sta espletando i propri servizi di igiene ambientale sulla base delle proroghe contrattuali ad essa assegnate dai vari Comuni e l'iter di approvazione del progetto di scissione è al momento formalmente sospeso.

1.4 VIVASERVIZI S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per Azioni
PARTITA IVA	02191980420
CODICE FISCALE	02191980420
DATA COSTITUZIONE	22/03/2014
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	167954
SEDE LEGALE	Via del Commercio 29 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 -2893286
SITO WEB	http://www.vivaservizi.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.vivaservizi.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 55.676.573
ATTIVITA'	Gestione del servizio idrico integrato e distribuzione gas metano La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi Codice Ateco 360000

1.4.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018 la società **Vivaservizi S.p.A.** (Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP,

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 364,66 unità, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Vivaservizi S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. In riferimento al ramo ambiente si rimanda a quanto sopra riportato e a quanto esplicitato in riferimento alla partecipazione in Anconambiente s.p.a.;
- nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del TUSP, gli indicatori quali-quantitativi utilizzati per misurare e monitorare lo stato di salute della gestione imprenditoriale della Multiservizi, ora Viva Servizi S.p.a. dal punto di vista economico - finanziario e patrimoniale nell'ottica della misurazione del rischio di crisi aziendale, come riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2017, indicano una valutazione assolutamente positiva sullo stato di salute della società;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Vivaservizi S.p.A. con altre società operanti in settori omogenei sul territorio locale, posto che è in atto comunque il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Vivaservizi S.p.A. che risulta temporaneamente sospeso per le motivazioni riportate in riferimento alla partecipazione in Anconambiente s.p.a. alle quali si rimanda.

1.4.2 Interventi di razionalizzazione.

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, la partecipazione nella società **Vivaservizi S.p.A.** (Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

1.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.



NATURA GIURIDICA	Società consortile per azioni
PARTITA IVA	01146570427
CODICE FISCALE	01146570427
DATA COSTITUZIONE	25/11/1988
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Via G. Ceresani n. 1 - 60044 Fabriano
SITO WEB	http://www.meccano.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 798.660,00
ATTIVITA'	La società non ha scopo di lucro. E' una società di servizi per la piccola e media impresa finalizzato alla promozione, all'attivazione e al coordinamento dell'innovazione nel campo industriale. Opera in sinergia con esperti di grandi aziende, università ed istituzioni scientifiche. Il know how tecnologico e scientifico in materia di innovazione nell'industria meccanica, trasferito alla piccola e media industria Codice Ateco721909

1.5.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, posto che la **Meccano soc. con.le pa** rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 8 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da sette componenti. Posto che il numero medio


dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 37 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2017, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Meccano soc. con.le pa non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, si rileva che, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2017, la società dal punto di vista finanziario presenta una situazione appesantita dall'effetto dell'incorporazione della controllata EQI Srl, nonostante l'effetto positivo generato dall'avvenuto incasso di alcuni crediti per lavori effettuati e dei risparmi che si sono concretizzati a partire dall'ultimo quadrimestre del 2017 per l'uscita di alcuni dipendenti a seguito della riorganizzazione aziendale. Pertanto dal punto di vista economico/finanziaria non sussistono elementi tali da mettere in discussione il proseguimento dell'attività della Società.

1.5.2 Interventi di razionalizzazione.

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, la partecipazione nella società **Meccano soc. con.le pa** viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

1.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC. CONS. A R.L.



NATURA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata
PARTITA IVA	01119560439
CODICE FISCALE	01119560439
DATA COSTITUZIONE	12/09/1991
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro
SITO WEB	http://www.colliesini.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COLLIESINI@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 95.636,00
ATTIVITA'	La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area interessata dall'attuazione del programma LEADER, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. In particolare offre servizi di interesse generale quali l'animazione e la promozione dello sviluppo rurale, la formazione professionale, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonal Codice Ateco 70.22.09

1.6.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, posto che la **Colli Esini San Vicino soc. cons.** mista a r.l. rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 6 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, dalla revisione periodica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tredici componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è pari a 2 unità, come da nota integrativa al bilancio 2017, non è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Colli Esini San Vicino soc. cons. mista a r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2015-2017 la società ha conseguito un fatturato medio inferiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rileva che la società consegue esigui risultati di esercizio positivi.

Pertanto la partecipazione nel Gal "Colli Esini San Vicino" ricade nei presupposti di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del TUSP.

1.6.2 Interventi di razionalizzazione.

Con l'art.1, comma 724 della Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019), è stato aggiunto all'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016 "*Altre disposizioni transitorie*" il comma 6-bis che ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art.20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4, comma 6.

Pertanto, poiché il GAL Colli Esini San Vicino soc. cons. mista a r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 6 del TUSP, per le motivazioni sopra riportate, **la stessa è esclusa dalla revisione periodica** delle partecipate di cui all'art. 20 del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del TUSP.

Ne consegue che risulta superato quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018 e nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017.

Il Dirigente
Settore "Risorse e Servizi Finanziari"
Dott.ssa Immacolata De Simone